

COMUNE DI FUMANE

PROVINCIA DI VERONA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale Seduta Ordinaria - Pubblica

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì trentuno del mese di marzo alle ore 18.00 convocato, in seguito a regolari inviti, si è riunito in videoconferenza secondo le modalità disposte con Decreto del Sindaco Prot. N. 2395/2020 del 19.03.2020 ed ai sensi dell'articolo 73 del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge n. 27 del 24 aprile 2020, in sessione Ordinaria di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

1	ZIVELONGHI DANIELE	Presenti	Assenti	8	FRANCESCHETTI EMILY
2	BONAZZI GIUSEPPE	X		9	TOMMASI DIEGO
3	BIANCHI DIEGO	X		10	FRAPPORTI MIRCO CORRADO
4	GUGLIELMI TOMMASO	X		11	ZANTEDESCHI MAURIZIO
5	DAL POZZO MARCO	X		12	NICOLIS MARIA PAOLA
6	FACCIOTTI BARBARA	X		13	ANOARDO RICCARDO
7	CERADINI ANDREA	X			TOTALI
		13	0		

Partecipa alla seduta il dott. CORSARO FRANCESCO Segretario Generale del Comune.

L'Avv. . ZIVELONGHI DANIELE nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e di Presidente, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160 con decorrenza dall'anno 2020, disponendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni concernenti la TASI;

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 25/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2020;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 133/94, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 31 luglio 2020;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;
- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Considerato che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

Considerato che dalle stime operate, sia allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, sia per la conservazione degli equilibri di bilancio, si ritiene di confermare per l'anno 2021 l'adozione delle seguenti aliquote del tributo IMU:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5 per mille**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5 per mille**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 7) terreni agricoli: esenti (area montana art. 15 L. 27/12/77 n. 984);

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 17 del 25/06/2020.

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

SI PROPONE

1) Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al **5 per mille**;
- 2) fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1 per mille**;
- 3) fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al **2,5 per mille**;
- 4) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 5) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille**;
- 6) aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille**.

2) Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

3) Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4) Di dichiarare, con successiva, separata edvotazione favorevole espressa in modo palese la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, sussistendo i motivi di urgenza per l'imminente scadenza dei termini di approvazione del bilancio.

Oggetto: ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2021

SINDACO: Lascia la parola all'Assessore Bianchi.

BIANCHI: Con questa proposta si riconfermano le tariffe IMU dello scorso anno, si possono anche leggerle, giusto per ricordarle, ma sono pervenute nelle bozze, sono la riconferma dello scorso anno.

Non avendo altri chiesto la parola la proposta è messa ai voti

VISTA la proposta di deliberazione posta all'ordine del giorno;

VISTI i pareri espressi dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.LGS. 267/2000;

CON VOTI favorevoli 11 (undici) (Zivelonghi, Bonazzi, Bianchi, Guglielmi, Dal Pozzo, Facciotti, Ceradini, Franceschetti, Tommasi, Frapporti, Zantedeschi), contrari 0 e astenuti 2 (due) (Nicolis, Anoardo), espressi in forma palese per appello nominale, effettuato dal Segretario Generale, dai 13 consiglieri presenti

D E L I B E R A

DI APPROVARE la proposta come sopra presentata nella parte narrativa e propositiva, che si intende qui di seguito integralmente trascritta.

Il Sindaco, considerata l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento, con separata votazione, propone di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

la proposta, pertanto, messa ai voti con votazione palese, per appello nominale, ottiene il seguente esito:

Presenti 13

Votanti 11

Favorevoli 11 (undici) (Zivelonghi, Bonazzi, Bianchi, Guglielmi, Dal Pozzo, Facciotti, Ceradini, Franceschetti, Tommasi, Frapporti, Zantedeschi)

Astenuti 2 (Nicolis, Anoardo)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(ex art. 49, comma 1, T.U. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b,
D.L. 174/212 conv. in L. 213/2012)

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE

Favorevole

In data 22/03/2021

Il Responsabile dell'AREA CONTABILE:
MARINA BENETTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(ex art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000 - come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. b,
D.L. 174/212 conv. in L. 213/2012 – art. 45

Il Responsabile dell' AREA CONTABILE

Favorevole

In data 22/03/2021

Il Responsabile dell'AREA CONTABILE
MARINA BENETTI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124, comma 1°, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione viene oggi pubblicata all'albo pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, N° 267.

L'INCARICATO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 - D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267)

- Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,*
- Si certifica che la presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 4° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,*

IL SEGRETARIO COMUNALE
